



IMPOSTE SUL REDDITO

Omesse comunicazioni all'Enea: la decadenza dall'ecobonus non è pacifica in Cassazione

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Giurisprudenza altalenante, in Cassazione, sul tema del **ruolo delle comunicazioni dovute all'ENEA** nell'ambito **dell'ecobonus ordinario**. Prendendo in considerazione solo il più **recente biennio**, emerge come la Suprema Corte sia riuscita a pervenire, su tale argomento, a **conclusioni esattamente opposte**, con singolare, alternata regolarità: disponendo, in un primo momento, con la sentenza pro-fisco (Cassazione n. 34151/2022), che le predette comunicazioni, laddove omesse, determinano **il venir meno del beneficio fiscale**, in quanto elemento fondante del diritto alla detrazione in capo ai contribuenti che sostengono spese per interventi di **efficientamento energetico degli edifici**; e poi in un secondo momento, con la sentenza pro-contribuente (Cassazione n. 7657/2024), che tale ruolo dirimente non merita di essere riconosciuto, e che **la decadenza dal bonus non può essere legittimamente disposta**.

Si noti poi che la sequenza “*a corrente alternata*” del pensiero del Supremo Giudice **non è terminata qui**: all’enunciazione della tesi pro-contribuente, nel marzo di quest’anno, è seguita, dopo soli **due mesi**, la pronta smentita con la sentenza n. 15178/2024, che ha rinverdito **la tesi pro-fisco**; a cui ha fatto seguito, nuovamente dopo soli **due mesi**, l’ennesima accoglienza delle ragioni del contribuente con sentenza n. 19309/2024, ad oggi **temporaneamente conclusivo della serie**.

Merita, a questo punto, soffermarsi sulle ragioni esposte, a favore ora della parte pubblica ora di quella privata, nei filoni giurisprudenziali contrapposti di cui sopra, i cui “capisaldi” si rinvengono, in particolare, nella sentenza n. 34151/2022 e sentenza n. 7657/2024; tenendo presente che le rispettive conclusioni, benché formulate rispetto a un quadro normativo e regolamentare dell'ecobonus più risalente ([articolo 1, commi da 344 a 349, L. n. 296/2006](#) e D.M. 19.2.2007), appaiono assolutamente trasponibili, **anche nell’ambito dell’ecobonus attuale**, oggi disciplinato in termini di sostanziale continuità rispetto al passato dalla norma primaria dell'[articolo 14, DL. 63/2013](#) e dalle norme regolamentari in tema adempimenti del D.M. “Requisiti” 6.8.2020, n. 159844.

Soffermandoci sull’articolata sentenza n. 34151/2022, alla base dell’accoglimento della tesi



erariale (come costantemente ribadita negli atti di prassi: vedasi la [circolare n. 17/E/2023](#) e la guida n. 11 tra quelle dedicate alle agevolazioni della dichiarazione 2024, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate) si rinvengono **tre elementi**: in primo luogo, la convinzione che sia la norma fiscale (segnatamente l'articolo 4, D.M. 19.2.2007) a qualificare l'omessa tempestiva **comunicazione all'ENEA come causa ostantiva alla concessione dell'ecobonus**; in secondo luogo, la rilevanza del principio di stretta interpretazione delle norme di favore fiscale, per cui competerebbe al contribuente un più “restrittivo” **onere di rendere dimostrazione dei requisiti di spettanza del beneficio** di cui fruisce; in terzo luogo, la consapevolezza dell'obbligo comunicativo, “*non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile*” per la normale diligenza, sia “*indispensabile*” ai fini dei controlli.

I tre pilastri sopra citati dell'orientamento pro-Fisco risultano, tuttavia, totalmente smentiti dai successivi ragionamenti di cui alla sentenza n. 7657/2024, come meglio d'appresso. Innanzitutto, sostiene ora la Cassazione che né dal tenore letterale dell'articolo 4, D.M. 19.2.2007 (come testualmente ripreso dall'articolo 6, comma 1, lettera g), D.M. 159844/2020), né dalle successive modifiche, risulta stabilita “*alcuna comminatoria espressa di decadenza*” dalla **mancata tempestiva esecuzione di oneri comunicativi** a cui, letteralmente, i contribuenti meramente “*sono tenuti*”. In secondo luogo, per il nuovo corso della Suprema Corte **nessuna decadenza da benefici fiscali può statuirsi**, in un caso come quello in esame, in **forza del principio di stretta interpretazione delle norme tributarie** di agevolazione: e questo perché tale principio, ex [articolo 14](#) delle preleggi, dispone soltanto **il divieto di estensione in via analogica dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso a benefici fiscali**; e non è idoneo a determinare, in sé, la **natura perentoria o meno di un termine** (tenuto anche conto del generale principio di tassatività dei termini decadenziali per l'adempimento di un onere).

In terzo luogo, ed infine, la più recente Cassazione nega **l'indispensabilità della comunicazione ENEA ai fini dei controlli**; affermando, invece, gli obiettivi eminentemente statistici e di monitoraggio, come anche ribadito dal successivo [articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013](#), e riconosciuto dalla [risoluzione n. 46/E/2019](#) dell'Agenzia delle entrate stessa.

È indubbiamente che i nuovi argomenti pro-contribuente meritino seria considerazione, anche a fronte dell'accuratezza delle loro formulazioni. E se, da parte della Cassazione, **negare tout court rilevanza alle comunicazioni ENEA ai fini dei controlli è forse eccessivo** (è pur sempre in base a tali comunicazioni che l'ENEA seleziona le posizioni che controlla, riferendone agli uffici finanziari, ai sensi del D.M. MISE 11.5.2018), viceversa definire più puntualmente i margini di applicazione del principio di stretta interpretazione al campo delle agevolazioni fiscali **appare risultato lodevole**: perché un conto è interpretare “restrittivamente” le norme di favore fiscale per evitarne l'applicazione analogica a casi diversi da quelli normati; e altro conto è **utilizzare tale principio**, da parte degli uffici finanziari, come criterio ultimo **per concepire in peius oneri e adempimenti a carico dei contribuenti**, “restringendo” in questo modo, indebitamente, la **via di accesso a benefici**, invece, normativamente spettanti.